

## 18. La fattura elettronica

### 18.1. L'emissione della fattura elettronica

L'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in linea generale, definisce come "fattura elettronica" la fattura che "è stata emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico" ed afferma che "il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario".

L'emissione della fattura da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di IVA; il Provvedimento 9 dicembre 2004 precisa le modalità e le procedure telematiche in materia.

Nei rapporti con la pubblica amministrazione, la fattura elettronica deve riportare tutte le indicazioni previste dall'art. 21 nonché, al fine di consentire la tracciabilità dei pagamenti:

- a) il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. 13 ottobre 2010, n. 136;
- b) il codice unico di progetto (CUP), nel caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2013, n. 3;

tali indicazioni sono obbligatorie poiché, in assenza dei codici, le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture.

### 18.2. Le modalità di pagamento della fattura elettronica

La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni.

L'emittente assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione. L'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione idonei ad assicurare il collegamento affidabile tra la fattura emessa e la cessione dei beni e la prestazione di servizi ad essa riferibile ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.

#### L'emissione della fattura elettronica

**Circolare 3 maggio 2013, n. 12/E:**

- a) la fattura elettronica si ha per emessa "quando viene "messa a disposizione del cessionario o committente", ad esempio sul sito portale elettronico dell'emittente ovvero del terzo incaricato dell'emissione per suo conto";
- b) la fattura elettronica si considera messa a disposizione "quando al destinatario venga inviato un messaggio (e-mail) contenente un protocollo di comunicazione ed un link di collegamento al server ove lo stesso può effettuare, in qualsiasi momento, il download della fattura, ossia scaricare un documento".

**Circolare 19 ottobre 2005, n. 45/E:**

- a) per trasmissione si intende "l'invio della fattura mediante l'utilizzo di procedure informatizzate (quali il sistema di trasmissione EDI, la posta elettronica certificata, il telefax, via modem) per le quali è stato preventivamente acquistato il consenso del destinatario";
- b) l'invio della fattura "mediante un qualsiasi strumento elettronico (es. via e-mail), senza il consenso del cliente, non dà luogo ad una trasmissione elettronica, bensì ad una consegna o spedizione della stessa mediante strumenti elettronici. Ne consegue che la fattura è elettronica solo per l'emittente, se ovviamente emessa in tale formato, mentre è sempre cartacea per il ricevente"; lo stesso dicasi nel caso di utilizzo di fax tradizionali.

### 18.3. La conservazione della fattura elettronica

Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica in conformità alle disposizioni contenute in apposito D.M. adottato ai sensi dell'art. 21, comma 5, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Le fatture create in formato elettronico (al pari di quelle cartacee) possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico di reciproca assistenza.

Per finalità di controllo, il soggetto passivo assicura l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.

## 18.4. La fattura elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione

### 18.4.1. L'uso esclusivo della fattura elettronica

L'obbligo di emettere la fattura elettronica è stato introdotto con l'art. 1, commi da 209 a 214, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 (attuazione della direttiva 2001/115/CE sulle modalità di fatturazione in materia di IVA) e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale).

Il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, ha indicato i termini di introduzione dell'obbligo che (anche alla luce dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66) sono identificati:

- a) con il 6 giugno 2014 per i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati come tali nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 pubblicato dall'ISTAT entro il 31.7 di ogni anno;
- b) con il 31 marzo 2015 per le altre amministrazioni, comprese quelle locali.

Un apposito D.M., non ancora pubblicato, determinerà le modalità applicative per le fatture emesse da soggetti non residenti in Italia e per le fatture, già trasmesse con modalità telematica, relative al servizio di pagamento delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché al servizio di trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

A decorrere dalle suddette date, le amministrazioni non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica. Inoltre, decorsi tre mesi dalla data di introduzione dell'obbligo, non possono procedere ad alcun pagamento, neppure parziale, fino al momento del ricevimento delle fatture in formato elettronico.

### 18.4.2. Il contenuto della fattura emessa

Il D.M. 7 marzo 2008 individua l'Agenzia delle entrate quale gestore del sistema di interscambio per il processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche, che si avvale della SOGEI S.p.A.

Il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, disciplina le modalità di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione, cioè:

- a) i dati delle fatture devono essere rappresentati in un file in formato XML che non deve contenere macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che consentano di apportarvi modifiche;
- b) la fattura deve:
  - essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale;
  - riportare il codice univoco IPA (Indice delle pubbliche amministrazioni) dell'ufficio destinatario della fattura;
  - indicare, a pena di impossibilità dell'incasso, il codice identificativo di gara (CIG);
  - indicare il codice unico di progetto (CUP) per talune operazioni.

#### La fattura elettronica nei confronti della pubblica amministrazione

Contenuto	la fattura elettronica reca i dati e le informazioni indicati e definiti nel documento "formato della fattura elettronica di cui all'allegato A" del D.M. 3 aprile 2013, n. 55.
Trasmissione	<p>– la fattura elettronica, trasmessa attraverso il Sistema di interscambio di cui al D.M. 7 marzo 2008, riporta obbligatoriamente i seguenti dati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) del cedente/prestatore:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• identificativo fiscale IVA (partita IVA); per i non residenti deve essere anteposto il codice ISO;</li> <li>• ditta, denominazione o ragione sociale;</li> <li>• regime fiscale del cedente/prestatore;</li> <li>• indirizzo;</li> <li>• dati iscrizione al REA, valorizzati nel caso di società iscritte nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2250 c.c.;</li> <li>• dati del rappresentante fiscale del cedente/prestatore;</li> </ul> </li> <li>b) del cessionario/committente:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• dati anagrafici;</li> <li>• denominazione;</li> <li>• indirizzo;</li> </ul> </li> <li>c) del soggetto emittente, se la fattura è emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore;</li> <li>d) dai dati generali:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• tipo di documento (fattura, acconto/anticipo su fattura, carta di credito, parcella, ecc.);</li> <li>• data e numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore;</li> <li>• ritenuta d'acconto ai fini Irpef/Ires, se prevista;</li> <li>• contributo dovuto alla cassa di previdenza del professionista;</li> <li>• estremi del documento di trasporto, se emesso;</li> </ul> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aliquota IVA (ovvero la norma che prevede il regime di reverse charge o l'emissione dell'autofattura);</li> <li>• i dati sostanziali (quantità, prezzo, ecc.);</li> </ul> <p>e) i dati identificativi del trasmittente;</p> <p>f) i dati del destinatario cioè l'ufficio centrale o periferico cui la fattura è destinata, rispettando l'allegato D (1);</p> <p>– le specifiche tecniche sono disponibili sul sito del Sistema di Interscambio <a href="http://www.fatturapa.gov.it">www.fatturapa.gov.it</a> (2)</p>
<b>Perfezionamento</b>	la fattura elettronica si considera trasmessa in via elettronica ai sensi dell'art. 21, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta di consegna di cui al paragrafo 4 dell'allegato B
(1)	La fattura elettronica, fra i dati obbligatori, riporta esclusivamente i codici PA degli uffici destinatari di fatture elettroniche, consultabili sul sito <a href="http://www.indicepa.gov.it">www.indicepa.gov.it</a> . Le regole di identificazione e di gestione degli uffici destinatari sono riportate nell'allegato D.
(2)	Per ottenere il pagamento la fattura elettronica emessa verso la pubblica amministrazione deve riportare obbligatoriamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il codice identificativo di gara (CIG), salvo le esclusioni di tracciabilità di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136;</li> <li>b) il codice unico di progetto (CUP), nel caso di fatture per opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2013, n. 3.</li> </ul>

Come fattura elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si intende un documento in formato XML (eXtensible Markup Language) sottoscritto con firma elettronica qualificata e digitale, con caratteristiche informatiche pubblicate sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Nel processo di fatturazione intervengono:

- a) le imprese e i professionisti che emettono la fattura, nota, ecc. nei confronti della pubblica amministrazione;
- b) gli intermediari di trasmissione, se l'invio non è fatto direttamente;
- c) il Sistema di Interscambio, che presidia le procedure di ricezione e di inoltro delle fatture elettroniche;
- d) la pubblica amministrazione, che è il destinatario delle fatture tramite il Sistema di Interscambio; la stessa può anche fornire beni e servizi.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, gratuitamente, sul proprio portale elettronico, all'indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), rende disponibile alle piccole e medie imprese abilitate al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) e che forniscono beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in materia di generazione e di conservazione delle fatture, nonché per i servizi di interscambio (art. 4 del D.M. 3 aprile 2013, n. 55).

**La qualifica di "media impresa"**  
**(raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE)**

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>a) numero di dipendenti non superiore a 250;</li> <li>b) fatturato dell'ultimo bilancio chiuso non superiore a 50 milioni di euro;</li> <li>c) attivo del bilancio non superiore a 43 milioni di euro.</li> </ol> |
|--|

### 18.4.3. Le note operative

L'art. 1, commi da 209 e 214, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha introdotto l'obbligo di emettere la fattura elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione (P.A.). Il D.M. 3 maggio 2013, n. 55, ha indicato le regole tecniche, prevedendo anche la decorrenza dell'obbligo.

**La fattura elettronica in sintesi**

Divieto	la pubblica amministrazione non può accettare fatture emesse in forma cartacea ed eseguire pagamenti, anche parziali, fino al ricevimento della fattura elettronica
Uffici	il divieto suddetto riguarda tutti i soggetti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato individuati entro il 31.7 di ogni anno, nell'elenco pubblicato dall'ISTAT nonché le amministrazioni statali
Obblighi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• imprese e lavoratori autonomi devono emettere la fattura in forma elettronica, anche sotto la forma di nota, conto, parcella e simili</li> <li>• la trasmissione deve avvenire, direttamente o anche con l'intervento di un intermediario, mediante il sistema di interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle entrate per il tramite della SOGEI</li> </ul>
Decorrenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dal 6 giugno 2014 per agenzie fiscali, ministeri, enti nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati nell'elenco pubblicato dall'ISTAT entro il 31.7 di ogni anno ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311</li> <li>• dal 31 marzo 2015 per le altre amministrazioni e gli enti locali.</li> </ul>
<b>Avvertenza:</b> l'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, obbliga ad indicare nelle fatture il CIG (tranne i casi di esclusione dell'obbligo di tracciabilità di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136) e il CUP (nel caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto dall'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3). In assenza, non è possibile procedere al pagamento.	

#### 18.4.4. Il processo di trasmissione delle fatture

Il fornitore emette la fattura e la trasmette al SDI (sistema di interscambio), punto di passaggio obbligato, che, dopo aver eseguito i controlli di integrità descritti nel D.M. 3 aprile 2013, n. 55, a sua volta, trasmette la fattura all'ufficio competente che la riceve su SICOGE.

L'ufficio SICOGE svolge le seguenti funzioni:

- a) protocolla la fattura nel registro interno al sistema;
- b) conserva la fattura;
- c) trasmette le notifiche al SDI;
- d) apre un fascicolo contenente la fattura e i suoi allegati;
- e) rende disponibile la fattura ai singoli uffici.

In questa maniera è visualizzato l'elenco delle fatture recapitate, il riconoscimento o il rifiuto della fattura, l'evidenza delle fatture da contabilizzare e da verificare dal punto di vista amministrativo, permettendone il pagamento.

#### 18.4.5. Le pubbliche amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche devono inserire l'anagrafica dei propri uffici deputati a riceverle nell'indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), il quale rilascia un codice univoco a ciascun ufficio rendendolo pubblico sul sito [www.idicepa.gov.it](http://www.idicepa.gov.it).

Il codice univoco deve essere indicato in ogni fattura elettronica emessa nei confronti della pubblica amministrazione. In assenza dell'indicazione la fattura è rifiutata dal SDI. IL codice dell'ufficio va comunicato ai fornitori, unitamente alla relativa associazione con i contratti vigenti. Ogni ufficio pubblica nell'IPA la data da cui è attivo il servizio di fatturazione elettronica.

#### 18.4.6. La trasmissione della fattura elettronica

La fattura elettronica (contenente il codice univoco rilasciato) va trasmessa in via elettronica. Si considera trasmessa per via elettronica ai sensi dell'art. 21, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ricevuta dall'amministrazione solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI.

#### Le parti interessate

operatore:	impresa o professionista che emette la fattura nei confronti della P.A.;
intermediario:	figura eventuale cui l'operatore economico ricorre per trasmettere, conservare e archiviare la fattura elettronica, ferma restando la responsabilità fiscale dell'emittente la fattura; le P.A. possono essere intermediari nei confronti di altre P.A.;
sistema di interscambio (SDI):	è preposto alla ricezione della fattura elettronica e al successivo inoltro alla P.A. destinataria;
pubblica amministrazione:	è il destinatario della fattura elettronica; può essere fornitore di beni e servizi.

La ricevuta di consegna, rilasciata dal SDI prova l'emissione della fattura elettronica e la sua ricezione da parte della P.A., identificata con il codice univoco indicato nel documento.

Se l'inoltro ha avuto esito negativo, è notificata la mancata consegna, "recapitata entro 48 ore se il canale di comunicazione tra SDI e P.A. è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC), entro 24 ore negli altri casi" (circolare 31 marzo 2014, n. 1/DF).

La fattura elettronica "può darsi emessa... anche a fronte del rilascio da parte del SDI della notifica di mancata consegna" (circolare citata).

#### 18.4.7. Il divieto di pagamento

Decorsi tre mesi dalla data di decorrenza dall'obbligo di fatturazione elettronica, le P.A. non possono eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato elettronico (art. 6, comma 6, del D.M. 3 aprile 2013, n. 55).

L'obbligo di emettere la fattura in forma elettronica precede di tre mesi il divieto del pagamento della fattura in forma cartacea per cui nel periodo di transizione:

- a) la P.A. può accettare fatture cartacee emesse entro il 5 giugno 2014 ed eseguire il pagamento delle stesse;
- b) il fornitore, dal 6 giugno 2014, deve emettere la fattura in forma elettronica e non cartacea.

Qualora allo spirare del termine di tre mesi la P.A. stia ancora processando una fattura cartacea emessa prima del 6 giugno 2014, la P.A. deve "senz'altro portare a compimento il relativo procedimento e, ove sussistono tutte le altre condizioni, procedere al pagamento" (circ. citata).

#### 18.4.8. *L'impossibilità del recapito della fattura elettronica*

Per ciascuna amministrazione presente in IPA è attivato un ufficio di funzione elettronica "Centrale" denominato "Uff\_eFattura PA" che può essere utilizzato dall'operatore per inviare la fattura elettronica "esclusivamente nel caso in cui non abbia ricevuto la comunicazione del codice ufficio destinatario di fattura elettronica da parte dell'amministrazione e, pur avendo riscontrato la presenza dell'amministrazione in IPA non sia in grado di individuare in modo univoco, sulla base dei dati contrattuali in proprio possesso, l'ufficio destinatario della fattura" (circolare citata).

Se la P.A. è assente in IPA e SDI non può identificare univocamente un ufficio di fatturazione elettronica, la fattura è respinta inviando al mittente una "notifica di scarto" segnalando il codice ufficio segnalato. Negli altri casi il SDI rilascia una "attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito", che attesta l'inconveniente per causa non imputabile al fornitore. Questo può "comunque direttamente trasmettere all'amministrazione committente o mettere a disposizione di quest'ultima la fattura elettronica" (circolare citata), tramite un servizio di posta elettronica o altro canale telematico, ovvero di metterlo a disposizione del committente tramite portali telematici che consentono di effettuare il download dell'attestato e della fattura elettronica in esso inclusa, condizione che attesta il ricevimento.

Se la fattura è pervenuta al SDI ma per motivi tecnici non è possibile l'inoltro alla P.A. competente, il SDI rilascia la ricevuta di consegna se l'inoltro ha avuto esito positivo ovvero la notifica di mancata consegna nel caso opposto. In questa seconda eventualità, se il problema non è risolto dal gestore entro 10 giorni, il fornitore riceve un attestato di impossibilità di recapito.

#### 18.4.9. *L'obbligo contabile per le pubbliche amministrazioni*

L'art. 42 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, obbliga le sole pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, a tenere il registro unico delle fatture, ai soli fini di contabilità pubblica, nel quale entro 10 giorni dal ricevimento, sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento ricevute relative a somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali.

##### Le annotazioni da eseguire

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a) codice progressivo di registrazione;</li> <li>b) numero di protocollo di entrata;</li> <li>c) numero e data di emissione della fattura o del documento equivalente;</li> <li>d) nome del creditore e relativo codice fiscale;</li> <li>e) oggetto della fornitura;</li> <li>f) importo totale, al lordo dell'IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;</li> <li>g) scadenza della fattura;</li> <li>h) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura e nel documento equivalente oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà fatto il pagamento;</li> <li>i) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;</li> <li>l) il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136;</li> <li>m) il codice unico di progetto (CUP) per fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3;</li> <li>n) qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria.</li> </ul> |
|---|

Non è possibile utilizzare registri di settore o di reparto.

Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile.

Il registro può essere sostituito da apposite funzionalità che saranno disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35.